

**N. R.G. 18063/2017**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

**Dott.ssa Gabriella RATTI**

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 18063/17, promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

**Parte attrice**

**Contro**

[REDACTED] (in proprio e in qualità di procuratrice speciale di [REDACTED]),  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

**Parte convenuta**

**Conclusioni delle Parti**

*Parte attrice*

Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) rilevare e dichiarare che, con riferimento al contratto di mutuo in atti, come indicato in narrativa, in via principale: sono stato pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto la relativa clausola è nulla e il prestito gratuito come per legge, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; 2) dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo dagli attori durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con



eventuale condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso; 3) In via subordinata: rilevare e dichiarare che sono stati violati gli art. 1346 . 1418 . 1419 . 1283 e 1284 c.c., nonché la norma di cui all'art. 1322 c.c. e l'art. 9 comma 3 della legge n. 192 del 1988, per le motivazioni di cui alla narrativa, con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione dell'art. 117 Tub e per l'effetto dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interessi applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con eventuale condanna della convenuta a restituire all'attrice le maggiori somme non dovute in esito a Ctu. Con vittoria di spese e compensi di lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. In via istruttoria: si chiede ammettersi Ctu contabile (omissis).

*Parte convenuta*

Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:

nel merito

respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato e dichiarare che [REDACTED]

[REDACTED] nulla deve ai sigg.r [REDACTED] e [REDACTED]

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

**Materia del contendere e motivi della decisione**

1) La presente controversia ha per oggetto il contratto di mutuo ipotecario stipulato da [REDACTED] con [REDACTED], oggi [REDACTED]. Il contratto è stato oggetto di operazione di cartolarizzazione tra [REDACTED] e [REDACTED], la quale ultima ha poi conferito a [REDACTED] procura speciale per rappresentarla in giudizio.

Con detto contratto di mutuo, redatto per atto Notaio [REDACTED] l'istituto bancario ha concesso a prestito la somma di euro 116.896,92 da restituire in 20 anni.

Il contratto è stato regolarmente onorato (pag. 1 atto di citazione) e non risulta che siano stati applicati interessi moratori.

2) Parte attrice ha introdotto il giudizio sostenendo di aver corrisposto alla convenuta interessi non dovuti per almeno euro 42.150,00 e lamentando:

- Interessi complessivi che superano il tasso soglia dell'usura (con correlativa gratuità del mutuo);



- Mancanza del requisito della determinatezza, atteso che nel contratto non viene previsto un tasso effettivo di finanziamento (Taeg/Isc), con conseguente violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 Tub;
- Anatocismo;
- Mancata partecipazione della convenuta alla mediazione obbligatoria, comportamento da valutarsi in sede di determinazione delle spese di giudizio.

3) La Banca convenuta si è costituita in giudizio:

- eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED];
- contestando nel merito le varie prospettazioni e domande attoree;
- precisando che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria è stata determinata dall'infondatezza delle domande di parte attrice.

4) Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni e trattenuta a decisione all'udienza del 10.10.18 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.

5) L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sig. [REDACTED] formulata da parte convenuta (e alla quale parte attrice non sembra avere replicato) è fondata. Il contratto di mutuo oggetto di causa è stato infatti stipulato dalla sola [REDACTED] (che ha dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni con il coniuge).

6) Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande attoree non siano fondate e debbano essere respinte, senza necessità di assumere approfondimenti istruttori non rilevanti ai fini del decidere.

7) In via preliminare deve essere respinta la prospettazione di parte attrice – che “sostiene che l'ammortamento progressivo a rate costanti, cd ammortamento alla francese, viola l'art. 1283 c.c. in quanto basato su un calcolo finanziario basato su un tasso composto”.

La tesi è infondata in quanto nel mutuo con piano di ammortamento cd “alla francese” gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati sul solo capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Si osserva, in particolare, che ogni rata del mutuo si compone di una quota di interessi e di una quota di capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota di interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale, dunque, nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.



La quota di ammortamento è dunque composta da due parti: (i) la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo; (ii) la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Laddove, come nel caso, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (i) il capitale dato in prestito; (ii) il tasso di interesse fissato per periodi di pagamento; (iii) il numero di periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato.

L'unica fattispecie regolata in tema di anatocismo è quella di cui all'art. 1283 c.c. che, infatti, vieta la produzione di interessi su interessi scaduti. In sostanza, si ha anatocismo soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1.

E' quindi evidente che il metodo alla francese - che comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata - non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. Ed infatti, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, importo che viene pagato con la rata mentre la residua quota di essa va ad estinguere la rata; gli interessi conglobati sulla rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.

Neppure può ritenersi che sussista una maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese (a rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costante). Il primo, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e il secondo, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsato, comporta una maggiore onerosità finanziaria delle rate di rimborso. L'uno e l'altro, però, non violano l'art. 1283 c.c. e dunque la scelta fra queste tipologie di ammortamento dipende dalle capacità economiche e finanziarie del mutuatario.

8) Parimenti infondate, ad avviso del Tribunale, sono le prospettazioni relative all'usura.

Secondo quanto la stessa parte attrice prospetta fin dall'atto introduttivo del giudizio, il tasso corrispettivo pattuito era pari al 2,85%, l'interesse di mora era pari al 4,85% e il tasso soglia, alla data del mutuo era pari al 5,76%. Entrambi i tassi erano dunque inferiori al tasso soglia ma parte attrice afferma che il tasso soglia viene superato in due situazioni<sup>1</sup> (del tutto eventuali), la prima

---

<sup>1</sup> La circostanza che, alla data del contratto, il tasso soglia fosse pari al 5,76% rende all'evidenza impossibile il suo superamento qualora si sommino al tasso contrattuale (2,85%) gli altri oneri



legata alla patologia del contratto (e derivante dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori) e la seconda legata al caso di estinzione anticipata (per la inclusione della penale per estinzione anticipata nel calcolo del TEG).

Si tratta di situazioni che, per quanto risulta in atti, non si sono mai verificate ma comunque, ad avviso del Tribunale, la tesi attorea non è giuridicamente fondata.

9) Per quanto riguarda il primo punto (interessi moratori + interessi compensativi), la tesi della pura e semplice sommatoria sostenuta da parte attrice non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quanto hanno funzione risarcitoria, mentre i secondo sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione di quanto dovuto in dipendenza del mutuo nei termini pattuiti, senza alcuna capitalizzazione periodica (cfr. art. 5 del contratto di mutuo<sup>2</sup>).

La clausola che prevede questa modalità di applicazione del tasso di mora è legittima (in quanto aderente all'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000) e non determina alcuna sommatoria tra i tassi atteso che il tasso di mora si applica alla rata insoluta dalla scadenza al saldo e quindi si sostituisce e non si somma, *ratione temporis*, all'interesse corrispettivo liquidato alla scadenza "X".

Detto in altri termini, il mutuatario è tenuto a corrispondere o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta) mentre non può, né potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse pari alla somma del tasso di interesse corrispettivo e del tasso moratorio.

Resta da aggiungere che la tesi attorea non trova alcun supporto, ad avviso del Tribunale, nella decisione 2013 n. 9 della Corte di Cassazione, la quale ha sì precisato che anche gli interessi moratori sono soggetti alla l. 2006 n. 108 ma non anche che, ai fini del tasso soglia, interessi corrispettivi e interessi moratori debbano essere sommati.

10) Per quanto concerne la penale per estinzione anticipata del mutuo, la tesi di parte attrice non risulta fondata per i motivi di seguito esposti.

L'art. 40 Tub definisce tale voce come un compenso (omnicomprensivo) che il mutuatario riconosce all'Istituto di Credito a fronte del diritto di esercitare il recesso anticipato dal contratto, con rimborso del capitale residuo. Si tratta dunque di una facoltà tutt'altro che necessitata (in

---

indicati da parte attrice (fatta eccezione degli interessi moratori e della penale per estinzione anticipata, oggetto di trattazione specifica ai punti 9) e 10).

<sup>2</sup> "In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto - decorreranno di pieno diritto a partire dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 (due) punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica".



quanto rimessa esclusivamente all'iniziativa del mutuatario), che va corrisposta una sola volta e che viene determinata in misura percentuale sul capitale restituito in anticipo (2%, nel caso; cfr. art. 8 del contratto di mutuo).

La penale in discorso costituisce dunque un costo che svolge una funzione diversa da quella assolta dagli interessi compensativi e, soprattutto, agli interessi compensativi che il mutuatario si era obbligato a pagare è alternativa.

In sostanza - poiché (come neppure parte attrice mette in dubbio) in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo la parte paga la penale e non più gli interessi compensativi- la tesi della sommatoria è priva di fondamento logico prima ancora che giuridico.

11) Per quanto concerne la doglianza relativa alla indeterminatezza dei tassi del contratto di mutuo, si premette che l'art. 5 del contratto di mutuo specifica dettagliatamente il tasso corrispettivo e quello moratorio come del resto anche parte attrice riconosce quando li individua e li indica, già nell'atto introduttivo.

La doglianza di parte attrice è invece relativa al fatto che nel contratto "non viene indicato un tasso effettivo di finanziamento (Taeg o Isc)" con relativa (asserita) violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 Tub.

Anche questa doglianza è infondata ed è infondata prima di tutto in fatto in quanto, nell'art. 5 citato, viene espressamente scritto che "L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al 3,67489% (tre virgola sessantasettemilaquattrocentottantove per cento)".

Se poi la doglianza attorea potesse essere riferita ad una asserita difformità tra ISC/TAEG effettivamente applicato e quello indicato in contratto (asserita difformità che qui non rileva accertare per i motivi di seguito esposti) le conseguenze non sarebbero quelle prospettate.

Ed infatti: (i) l'Isc è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non già un tasso/prezzo/condizione a cui - esclusivamente - fa riferimento l'art. 117 comma 6 Tub; (ii) non essendo l'Isc un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l'applicabilità della sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 Tub; (iii) la sanzione della nullità per la mancata/incorretta indicazione dell'Isc/Taeg è infatti prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 Tub espressamente prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"; (iv) è evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Isc/Taeg dichiarati e Isc/Taeg concretamente applicati anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis Tub; (v) poiché l'art. 117 comma 6 Tub



non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità contrattuale della banca a fini risarcitori; (vi) in ogni caso, il comma 6 dell'art. 117 Tub fa riferimento all'eventuale differenza tra i tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati: nel caso di specie, il contratto è stato stipulato davanti al Notaio e non già mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione di tassi/condizioni e di adesione ad offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità o comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.

12) Atteso quanto sopra esposto, le domande formulate da parte attrice devono essere respinte e ciò assorbe ogni considerazione sulla mancata partecipazione di parte convenuta alla mediazione ante causa.

13) Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 52.000, valori medi, riduzione al 50% della fase istruttoria e di trattazione attesa l'assenza di prove costituende).

#### **Pqm**

**Il Tribunale**, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 18063/17, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

**Dichiara** la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED]

**Rigetta** le domande formulate da parte attrice nei confronti di [REDACTED];

**Condanna**, in solido, [REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 4.035,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Torino, 7 gennaio 2019.

Il Giudice  
Dott.ssa G. Ratti

